

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

TITOLO I :DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I: Disposizioni generali

Art. 001. OGGETTO DEL REGOLAMENTO	5
Art. 002. COMPETENZE.....	5
Art. 003. RESPONSABILITÀ.....	6
Art. 004. SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO	6
Art. 005. ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	7

CAPO II: Depositi di osservazione e obitori

Art. 006. DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI.....	7
---	---

CAPO III: Feretri

Art. 007. DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO	8
Art. 008. VERIFICA E CHIUSURA FERETRI	9
Art. 009. FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTO.....	9
Art. 010. FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI	11
Art. 011. PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO.....	11

CAPO IV: Trasporti funebri

Art. 012. MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO	12
Art. 013. TRASPORTI FUNEBRI.....	13
Art. 014. TRASPORTI GRATUITI ED A PAGAMENTO	13
Art. 015. ORARIO DEI TRASPORTI.....	13
Art. 016. NORME GENERALI PER I TRASPORTI.....	14
Art. 017. RITI RELIGIOSI	14
Art. 018. TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE	15
Art. 019. MORTI PER MALATTIE INFETTIVE - DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ	15
Art. 020. TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE.....	16
Art. 021. TRASPORTO DEL FERETRO A PIED.....	17
Art. 022. TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO	17
Art. 023. TRASPORTO DI CENERI E RESTI	17
Art. 024. RIMESSA DEI CARRI FUNEBRI E SOSTA DEI CARRI FUNEBRI DI PASSAGGIO.....	18

TITOLO II : CIMITERI

CAPO I: I cimiteri

Art. 025. ELENCO CIMITERI	19
Art. 026. DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA.....	19
Art. 027. REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO	20

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 028. AMMISSIONE DELLE SALME NEL CIMITERO	20
Art. 028bis. SEPOLTURA GRATUITA DI SACERDOTI E RELIGIOSE	21
Art. 029. AMMISSIONE NEI REPARTI SPECIALI	21
CAPO II: Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale	
Art. 030. DISPOSIZIONI GENERALI.....	21
Art. 031. PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.....	22
CAPO III: Inumazione e tumulazione	
Art. 032. INUMAZIONE	22
Art. 033. LAPIDI E PIANI D'APPOGGIO.....	22
Art. 034. TUMULAZIONE.....	23
Art. 034bis. TUMULAZIONE IN LOCULO	23
Art. 035. DEPOSITO PROVVISORIO	24
CAPO IV: Esumazioni ed estumulazioni.	
Art. 036. ESUMAZIONI ORDINARIE.....	24
Art. 037. AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE	25
Art. 038. ESUMAZIONI STRAORDINARIE	26
Art. 039. ESTUMULAZIONI	26
Art. 040. SPESE PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	28
Art. 041. RACCOLTA DELLE OSSA	28
Art. 042. OGGETTI DA RECUPERARE.....	28
Art. 043. DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI	29
CAPO V: Cremazione	
Art. 044. CREMATORIO	30
Art. 045. AUTORIZZAZIONE PER LA CREMAZIONE.....	30
Art. 046. URNE CINERARIE	30
CAPO VI: Polizia del cimitero	
Art. 047. ORARIO	30
Art. 048. DISCIPLINA DELL'INGRESSO	31
Art. 049. COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DEL CIMITERO	31
Art. 050. RITI FUNEBRI.....	32
Art. 051. EPIGRAFI E ORNAMENTI.....	32
Art. 052. FIORI E PIANTE ORNAMENTAL.....	32
Art. 053. MATERIALI ORNAMENTALI	32
TITOLO III: CONCESSIONI	
CAPO I: Tipologie e manutenzione delle sepolture	
Art. 054. SEPOLTURE PRIVATE	34
Art. 055. DURATA DELLE CONCESSIONI.....	35
Art. 056. MODALITÀ DI CONCESSIONE.....	37

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 057. USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE.....	37
Art. 058. MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE.....	38
Art. 059. COSTRUZIONE DI MANUFATTI PRIVATI	38
Art. 060. REVOCA.....	38
Art. 061. DECADENZA.....	39
Art. 062. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DECADENZA	40
Art. 063. ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI.....	40
TITOLO IV: LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	
CAPO I: Imprese e lavori privati	
Art. 064. ACCESSO AL CIMITERO	42
Art. 065. COSTRUZIONE E MODIFICA DI SEPOLTURE	42
Art. 066. RESPONSABILITÀ CONNESSE AI LAVORI.....	43
Art. 067. RECINZIONE AREA DI LAVORO, MATERIALI DI SCAVO	43
Art. 068. INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI.....	43
Art. 069. ORARIO DI LAVORO	44
Art. 070. VIGILANZA SUI LAVORI	44
Art. 071. OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO.....	45
CAPO II: Imprese di pompe funebri	
Art. 072. FUNZIONI E LICENZA	46
Art. 073. DIVIETI	46
TITOLO V: DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	
CAPO I: Disposizioni varie	
Art. 074. SEPOLTURA GRATUITA DI CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI.....	48
Art. 075. SCHEDARIO E MAPPA.....	48
Art. 076. SCADENZARIO.....	49
Art. 077. REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI.....	49
CAPO II: Disposizioni transitorie e finali	
Art. 078. EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO.....	50
Art. 079. RESPONSABILITÀ VERSO I COINTERESSATI	50
Art. 080. RESPONSABILE DEL SERVIZIO.....	50
Art. 081. TOMBE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITÀ. MUTAMENTO RAPPORTO CONCESSORIO	51
Art. 082. RIMESE DI CARRI FUNEBRI ESISTENTI	51
Art. 083. NORME GENERALI	52
Art. 084. TARIFFARIO.....	52
TITOLO VI: PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	
CAPO I: PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	
Art. 085. PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.....	53

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 086. LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE DEL CIMITERO	55
Art. 087. IL TERRENO	55
Art. 088. I PERCORSI	56
Art. 089. I PARCHEGGI.....	56
Art. 090. SERVIZI IGIENICI.....	57
Art. 091. FONTANELLE	57
Art. 092. LA SEGNALETICA.....	58
Art. 093. CAMERA MORTUARIA.....	58
Art. 094. OSSARI – NICCHIE CINERARIE.....	59
Art. 095. INUMAZIONI	60
Art. 096. TUMULAZIONE.....	62
Art. 097. SEPOLTURE PRIVATE	63
Art. 098. EDICOLE PRIVATE.....	64
Art. 099. ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	64
Art. 100. VALUTAZIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA ESISTENTE	64
Art. 101. ANDAMENTO DELLA MORTALITÀ NELL'AREA COMUNALE	65
Art. 102. DINAMICA DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SEPOLTURA	65
Art. 103. DOMANDA ESISTENTE E POTENZIALE	66
Art. 104. AMPLIAMENTO DEL CIMITERO.....	67
Art. 105. REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI	67
Art. 106. SEPOLTURE PER EVENTI ECCEZIONALI	67
Art. 107. TIPOLOGIE, TECNICHE E MATERIALI COSTRUTTIVI.....	68
Art. 108. LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI	70
Art. 109. TERMINI DI COSTRUZIONE DELL'OPERA.....	71
Art. 110. IMPRESE E LAVORI PRIVATI	71
Art. 111. RESPONSABILITA' DEI CONCESSIONARI.....	72
Art. 112. RECINZIONE DELLE AREE.....	72
Art. 113. SIGNIFICATO STORICO E NOMENCLATURA DELLA SEPOLTURA.....	73
Art. 114. NORMATIVA	76

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

TITOLO I :DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I: Disposizioni generali

Art. 001. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, al regolamento di polizia mortuaria approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme che disciplinano, in ambito comunale, i servizi relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 002 COMPETENZE

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, e dai responsabili dei servizi, secondo le attribuzioni e le competenze indicate nel regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23 e 25 della L. 8 giugno 1990 n. 142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda per i servizi sanitari locali e sono disciplinati dai rispettivi regolamenti, statuti e convenzioni. I

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

servizi di polizia mortuaria gestiti in economia sono affidati al personale comunale secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 51 della L. 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 003 RESPONSABILITÀ

Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee ai servizi comunali o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. Chiunque causi danni a persone o cose, all'interno del cimitero, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 004 SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, ritenuti indispensabili ed esplicitamente indicati dalla legge o dal presente regolamento. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18;
- d) l'uso delle celle frigorifere comunali, ove esistenti.
- e) il trasporto funebre nell'ambito del comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 14;
- f) l'inumazione in campo comune;
- g) la deposizione delle ossa e delle ceneri in ossario e cinerario comune;
- h) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe adottate ed aggiornate dall'organo competente con separati atti.

Art. 005 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Presso il cimitero è tenuto il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990, che dev'essere compilato giornalmente da parte degli addetti ogni volta che si verifichi un evento per il quale vi è l'obbligo di annotazione. Lo stesso registro, insieme con gli schedari relativi alle concessioni cimiteriali, dev'essere tenuto ed aggiornato, a cura del Responsabile del Servizio Contratti, presso l'ufficio comunale, a disposizione di chiunque possa avere interesse a consultarlo e ne sia legittimato. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico, sia nell'ufficio comunale che nel cimitero:

- a) L'orario di apertura e chiusura del cimitero stesso;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II: Depositi di osservazione e obitori

Art. 006 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero. L'ammissione nei depositi di osservazione e negli obitori è autorizzata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone, compresi i familiari, diverse da quelle legittimate in forza della rispettiva funzione o da specifiche disposizioni. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive, anche se soltanto sospettate tali, sono tenute in osservazione, quando vi sia compresenza di altri cadaveri, in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185. I locali deputati alle funzioni di cui al presente regolamento sono individuati e descritti nel piano regolatore cimiteriale che ne costituisce parte integrante.

CAPO III: Feretri

Art. 007 DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Responsabile del servizio di igiene pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 008 VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

La chiusura del feretro viene eseguita sotto la vigilanza del personale incaricato. Il Responsabile del servizio di igiene pubblica della ASL o il personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa. In particolare si deve procedere alla certa identificazione del cadavere e si deve accertare la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ovvero al suo trasporto in altro comune.

Art. 009 FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTO

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

- a) per inumazione:
- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del DPR 10/9/1990 n. 285;
 - i feretri di salme provenienti da altri comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

b) per tumulazione:

— la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del d.P.R. 10/9/1990 n. 285;

c) per trasferimento da comune a comune con percorso superiore a 100 km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

— si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del d.P.R. 10/9/1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da comune a comune, con percorso non superiore a 100 km: - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del d.P.R. 10/9/1990 n. 285;

e) cremazione:

— la salma deve essere racchiusa unicamente nella cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al comune di decesso;

— la salma deve essere racchiusa unicamente nella cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal comune di decesso;

— la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Responsabile del servizio di igiene pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660. Se la salma proviene da altro comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per il comune di partenza. Se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, devono essere praticate nella parte superiore della cassa metallica idonee aperture al fine di consentire il processo di mineralizzazione. Nella inumazione l'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno, per la realizzazione del feretro, deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del DPR 10/9/1990 n. 285. E' consentita l'applicazione, alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 010 FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI

Il comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9, lettera a) e lettera e), per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia rifiuto in tal senso da parte dei familiari e non sussistano le condizioni giuridiche per obbligare i medesimi all'assunzione delle relative spese. Lo stato di indigenza o di bisogno dovrà essere debitamente documentato.

Art. 011 PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

CAPO IV: Trasporti funebri

Art. 012 MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono stabiliti con determinazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, sentito il parere non vincolante della giunta comunale. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto dalla chiesa al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco. Il corteo funebre è sempre scortato, salvi i casi di forza maggiore, da agenti di polizia urbana. Esso deve seguire il percorso indicato nel piano regolatore cimiteriale, salve eventuali temporanee variazioni dovute a particolari circostanze, che devono risultare da apposito provvedimento del Sindaco. Deve lasciare il passo soltanto ai veicoli adibiti a servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare o interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre. Il Responsabile del servizio di igiene pubblica della ASL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Responsabile del servizio di polizia mortuaria e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 013 TRASPORTI FUNEBRI

Nel territorio del comune i trasporti funebri sono svolti a mezzo di carro funebre avente i requisiti di cui all'art. 20 del DPR 10/9/1990 n. 285, a cura della famiglia del defunto. L'utilizzo di mezzi speciali dev'essere autorizzato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Art. 014 TRASPORTI GRATUITI ED A PAGAMENTO

I trasporti funebri sono di norma a pagamento: quando il Comune li gestisce con mezzi propri, stabilisce i limiti di tariffa e li esercita con unica categoria. Sono gratuiti, con onere a carico del comune, quando non vi sono familiari superstiti al deceduto ovvero quando i familiari si trovano in condizioni di indigenza o di bisogno accertate e certificate dal Sindaco. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del comune.

Art. 015 ORARIO DEI TRASPORTI

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con determinazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria. Nel caso di concomitanza di più funerali nella stessa giornata, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria, sentiti i familiari dei deceduti e gli addetti al servizio stesso, fissa l'ora di svolgimento secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso. Dispone gli adempimenti necessari per coordinare di conseguenza i rispettivi interventi del personale addetto. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata. Per esigenze eccezionali di igiene pubblica il Responsabile del servizio di polizia mortuaria, sentito

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

il servizio di igiene pubblica dell'ASL, può disporre che un trasporto funebre venga eseguito nelle ore notturne.

Art. 016 NORME GENERALI PER I TRASPORTI

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli da 19 a 32 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in ogni trasporto sia da comune a comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del d.P.R. 285/90. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore. Il trasporto da comune a comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 017 RITI RELIGIOSI

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art.8 della Costituzione, intervenuti allo accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni contenute nel presente regolamento per quanto riguarda lo svolgimento dei funerali. La salma può sostare in chiesa o in

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

altro luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 018 TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del d.P.R. 285/90 e chiuso, anche in via temporanea, in modo che sia impedita la vista dall'esterno. I trasferimenti che precedono il funerale, dall'abitazione o da altro luogo fino alla chiesa o luogo di culto, sono eseguiti in forma privata, senza corteo. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero dei nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 019 MORTI PER MALATTIE INFETTIVE - DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ

Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'ASL prescrive le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 020 TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPELLIMENTO O CREMAZIONE

Il trasporto di salme in cimitero di altro comune, è autorizzato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria su istanza degli interessati. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto. Al decreto è successivamente allegato il nulla osta del Responsabile del servizio di igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonchè ai comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi, debitamente autorizzati. Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria osservate le norme di cui all'art. 25 del d.P.R. 285/90. Il trasporto di cadavere da comune a comune per la cremazione e il trasporto delle

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unica determinazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria del comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 021 TRASPORTO DEL FERETRO A PIEDI

In casi particolari il trasporto funebre può essere effettuato, per l'intero percorso dalla chiesa o da altro luogo di culto al cimitero, o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle. In tali casi il trasporto dovrà garantire lo svolgimento in condizioni atte ad evitare ogni danneggiamento al feretro e ad assicurare l'incolumità delle persone che lo trasportano e di quelle che seguono il corteo. Nel caso di cui al presente articolo il comune è sollevato da ogni responsabilità.

Art. 022 TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Art. 023 TRASPORTO DI CENERI E RESTI

Il trasporto fuori comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del d.P.R. n. 285/90. Le misure

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del ritrovamento. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.

Art. 024 RIMESSA DEI CARRI FUNEBRI E SOSTA DEI CARRI FUNEBRI DI PASSAGGIO

Le rimesse dei carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfezione. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Responsabile del servizio di igiene pubblica della ASL, salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi. I carri funebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

TITOLO II : CIMITERI

CAPO I: I cimiteri

Art. 025 ELENCO CIMITERI

Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27/7/1934, n. 1265 il comune provvede al servizio di seppellimento nel cimitero comunale esistente.

Art. 026 DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, fatte salve le sole autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del d.P.R. 10/9/1990, n. 285. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, il quale li esercita per mezzo degli addetti e dei responsabili secondo le competenza e attribuzioni indicate nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Il comune provvede alla manutenzione ed alla custodia del cimitero in forma diretta, ovvero con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della L. 8/6/1990 n. 142. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero. Competono esclusivamente al comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del d.P.R. 10/9/1990, n. 285. Il Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento del cimitero e propone al Responsabile del servizio di polizia mortuaria i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 027 REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

Nell'interno del cimitero è previsto uno speciale campo di inumazione, individuato dal piano regolatore cimiteriale, destinato al seppellimento delle salme di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 028 AMMISSIONE DELLE SALME NEL CIMITERO

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) le salme di persone decedute nel territorio del comune;
- b) le salme di persone, ovunque decedute, che avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c) le salme di persone di età superiore ai 40 anni, che, ovunque decedute o residenti al momento della morte, abbiano avuto la residenza nel Comune di Piscinas per almeno 20 anni;
- d) le salme di persone di età fino ai 40 anni che, ovunque decedute o residenti al momento della morte, abbiano avuto la residenza nel Comune di Piscinas per almeno la metà della propria vita.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate. Sono accolti altresì i nati morti e, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 285/90, i prodotti del concepimento.

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 028 bis SEPOLTURA GRATUITA DI SACERDOTI E RELIGIOSE

Negli appositi settori del Cimitero comunale sono seppellite gratuitamente le salme, le ceneri o i resti mortali di sacerdoti e religiose che siano nati nel Comune di Piscinas, oppure che siano deceduti o residenti al momento della morte nel Comune di Piscinas o che abbiano prestato la loro opera nel Comune di Piscinas per almeno 20 anni.

Art. 029 AMMISSIONE NEI REPARTI SPECIALI

Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

CAPO II: Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

Art. 30 DISPOSIZIONI GENERALI

La collocazione e la delimitazione dei campi destinati alle inumazioni, dei colombari destinati alle tumulazioni e di ogni altro spazio collocato all'interno e all'esterno del cimitero, fino al contorno della relativa fascia di rispetto, sono indicate nella planimetria che segue, parte integrante del presente regolamento e del piano regolatore cimiteriale. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono conformi a quanto dispone il d.P.R. 10/9/1990, n. 285. Il cimitero dispone pure di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del d.P.R. 10/9/1990, n. 285. Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi, in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del d.P.R. 10/9/1990, n. 285 e dal successivo art. 31.

Art. 031 PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Il piano regolatore cimiteriale, che costituisce parte integrante del presente regolamento, è stato redatto con riferimento ad un arco temporale di vent'anni. Esso è costituito dalle disposizioni riportate agli articoli dall'85 al 114 e dagli elaborati qui allegati.

CAPO III: Inumazione e tumulazione

Art. 032 INUMAZIONE

Le sepolture per inumazione sono suddivise in comuni e private. Sono comuni le sepolture della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente, quando non sia richiesta una sepoltura privata, per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose. Lo stato di indigenza o di bisogno dovrà essere debitamente documentato; il Comune si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dei familiari nel caso in cui verifichi che lo stato di indigenza non sussiste. Sono private le sepolture per inumazioni di durata uguale o superiore a dieci anni, effettuate in aree in concessione.

Art. 033 LAPIDI E PIANI D'APPOGGIO

Nei campi comuni di inumazione, ogni fossa è contraddistinta da una lapide, fornita e messa in opera dal comune, costruita con i materiali, le dimensioni e le caratteristiche indicate nel piano regolatore cimiteriale, sulla quale verrà applicata una targhetta in materiale inalterabile con riportati il nome e cognome, la data di nascita e quella di morte del defunto. Nei campi privati di inumazione, ogni fossa è contraddistinta da lapide e piani

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

d'appoggio con le caratteristiche indicate nel piano regolatore cimiteriale, forniti, posti in opera, mantenuti e conservati in condizioni di adeguato decoro a cura e spese dei concessionari. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del d.P.R. 10-9-1990, n. 285.

Art. 034 TUMULAZIONE

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in strutture murarie costituite da loculi e celle ossario costruite dal comune e concesse temporaneamente ai privati, ovvero da tombe di famiglia o per collettività costruite dai concessionari delle rispettive aree e diritti. Le concessioni per le sepolture private a sistema di tumulazione sono disciplinate dal Capo III del presente regolamento. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, che non potranno essere inferiori alle seguenti: lunghezza ml 2,25, altezza ml 0,70, larghezza ml 0,75. A detto ingombro va aggiunto, sia che si tratti di tumulazione laterale che frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76, comma 8 e 9, del d.P.R. 10-9-1990, n. 285. Quanto alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del d.P.R. n. 285/90.

Art. 034 bis TUMULAZIONE IN LOCULO

Nel loculo già occupato da un feretro, può essere collocata, in relazione alla capienza, una cassetta di resti ossei, urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. La possibilità di inserimento:

- è consentita soltanto per il periodo di vigenza della concessione originaria.

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

— è limitata ai reperti ossei, ceneri e quant'altro dei congiunti fino al 4° grado civile.

E' implicito che al termine dell'eventuale proroga successiva alla scadenza del trentennio, sarà consentita la collocazione delle cassette contenenti i reperti ossei, negli appositi ossari individuali se disponibili, previo ottenimento della relativa concessione. Ogni spesa inerente il trasferimento della cassetta, nella quantificazione che sarà stabilita dal Comune, si intende totalmente a carico del richiedente.

Art. 035 DEPOSITO PROVVISORIO

Il cimitero comunale non dispone di loculi da destinare esclusivamente a deposito provvisorio dei feretri in caso di richiesta in tal senso da parte dei concessionari di aree o manufatti per la costruzione di tombe di famiglia o sepolcri speciali. La concessione provvisoria è peraltro consentita, per il periodo necessario all'esecuzione dei lavori relativi al sepolcro permanente, utilizzando i loculi destinati alla concessione trentennale, applicando la relativa tariffa proporzionalmente ridotta in funzione del tempo effettivo di permanenza del feretro nel loculo. La successiva traslazione dev'essere compiuta nel pieno rispetto delle relative norme igienico-sanitarie e delle specifiche disposizioni impartite dal Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'ASL. Può essere consentita, con analoghe modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV: Esumazioni ed estumulazioni.

Art. 036 ESUMAZIONI ORDINARIE

Il turno ordinario di inumazione, nei campi comuni, è di dieci anni (articolo 82 del d.P.R. n. 285/90). Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo la prima scadenza (per non completa mineralizzazione del

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

cadavere o altro). Il turno ordinario di inumazione, nei campi privati, è di venti anni, con possibilità di rinnovo della relativa concessione, per una sola volta, per ulteriori dieci anni. Le esumazioni possono essere eseguite in qualunque periodo dell'anno, ad esclusione dei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre. Orari e modalità di esecuzione sono fissati dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria con propria determinazione, previa intesa con il Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'ASL. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato. I resti mortali provenienti dalle esumazioni sono collocati, a richiesta degli interessati e previa concessione, nelle celle-ossario ovvero, in carenza di tale richiesta, nell'ossario comune.

Art. 037 AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

E' compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria disporre ed autorizzare le operazioni che si svolgono all'interno del cimitero in relazione alle scadenze, agli avvicendamenti ed alle traslazioni conseguenti all'applicazione del presente regolamento. Il Responsabile del servizio Contratti provvede entro il mese di settembre di ogni anno, avvalendosi anche di sistemi informatici, alla stesura di elenchi, tabulati e scadenzari con l'indicazione delle salme per le quali, nell'anno successivo, scade la concessione o, relativamente alle salme inumate nei campi comuni, giunge a scadenza il turno ordinario di esumazione. Tale elenco è pubblicato all'albo comunale e presso il cimitero a partire da ottobre e per l'intero anno in cui maturano le scadenze. Ai familiari superstiti, ove individuabili e reperibili, dev'essere inviato specifico avviso di scadenza contenente i dati essenziali di riferimento e l'indicazione delle possibilità di rinnovo o di trasferimento nelle celle-ossario individuali, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data stabilita per l'inizio delle operazioni di esumazione.

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 038 ESUMAZIONI STRAORDINARIE

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza sia per richiesta dei familiari che su ordine dell'Autorità Giudiziaria dietro autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria su conforme parere del Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'ASL. I familiari non possono richiedere l'esumazione straordinaria per trasferimento ad altra sepoltura nel cimitero comunale. Le esumazioni straordinarie non si possono effettuare, se non su ordine dell'Autorità Giudiziaria per circostanze eccezionali e sempre dietro parere del Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'ASL, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta per malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'ASL dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'ASL o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 039 ESTUMULAZIONI

Le estumulazioni, come le inumazioni, si suddividono in ordinarie e straordinarie. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere delle concessioni a tempo determinato e quelle effettuate, per altro motivo, dopo una permanenza del feretro nel tumulo non inferiore a trent'anni. Le estumulazioni straordinarie sono quelle eseguite prima della scadenza dei suddetti trent'anni, sia a richiesta dei familiari che su ordine dell'Autorità Giudiziaria. I familiari non possono richiedere l'estumulazione straordinaria per trasferimento in un altro loculo del cimitero comunale, tranne che si tratti di un loculo già prenotato ma vuoto. E' inoltre consentito ai parenti richiedere

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

l'estumulazione straordinaria del feretro per spostamento in un altro loculo libero del cimitero comunale a scopo di riavvicinamento ad altri familiari defunti, al verificarsi di una di queste condizioni:

- a) il loculo richiesto deve essere adiacente ad un loculo nel quale sia stato tumulato il coniuge oppure un parente in linea retta entro il 2^a grado del defunto;
- b) il loculo richiesto deve trovarsi nella stessa colonna del loculo nel quale sia stato tumulato il coniuge oppure un parente in linea retta entro il 2^a grado del defunto, nel caso in cui anche tutti gli altri loculi della colonna siano occupati da familiari.

Nel caso in cui vengano presentate più richieste per lo stesso loculo, si procederà all'assegnazione in base all'ordine di presentazione delle richieste al protocollo del Comune. Nel caso in cui i parenti ottengano lo spostamento del feretro del congiunto in un altro loculo libero del cimitero comunale a scopo di riavvicinamento ad altri familiari defunti, si avrà la contestuale rinuncia e conseguente decadenza della concessione del loculo originario. La rinuncia dà diritto al rimborso del 50% se presentata entro due anni dal rilascio della concessione originaria. Decorso anni 2 al richiedente non spetterà nessun rimborso.

Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio Contratti redige, avvalendosi anche di sistemi informatici, l'elenco delle concessioni temporanee che scadono l'anno successivo. Tale elenco è pubblicato all'albo comunale e presso il cimitero a partire da ottobre e per l'intero anno in cui maturano le scadenze. Ai familiari superstiti, ove individuabili e reperibili, dev'essere inviato, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data stabilita per l'inizio delle operazioni di estumulazione, specifico avviso di scadenza contenente i dati essenziali di riferimento e l'indicazione delle possibilità di rinnovo o di trasferimento nelle celle-ossario individuali. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attività cimiteriale ed i relativi ordini

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

impartiti dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria. I resti mortali per i quali si è compiuto il processo di mineralizzazione sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a celle-ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e pagamento della tariffa. Se allo scadere delle concessioni a tempo determinato non sussiste domanda, o non si è provveduto al versamento della tariffa, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, e salvo che non disponga diversamente la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune, previa formazione di idonee aperture nella cassa di zinco per agevolare la ripresa del processo. Tale ulteriore inumazione è disciplinata dagli articoli da 32 a 38 del presente regolamento. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria con apposita determinazione.

Art. 040 SPESE PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite a cura e spese dei familiari tramite impresa specializzata, le cui le cui generalità e autorizzazioni dovranno essere trasmesse al competente servizio cimiteriale. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modifiche, trasmettendo alla stessa Autorità la fattura relativa ai costi sostenuti, ivi compresi quelli del personale comunale.

Art. 041 RACCOLTA DELLE OSSA

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in cella-ossario o sepoltura privata.

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 042 OGGETTI DA RECUPERARE

Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di polizia mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o comunque prima che questa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati agli aventi diritto e della consegna viene redatto verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato alla parte e l'altro è conservato agli atti del servizio cimiteriale. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso tale termine, potranno essere liberamente alienati dal comune, che destinerà il ricavato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 043 DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

I manufatti ed i materiali installati sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni ed estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri documentalmente, entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o l'estumulazione ovvero la scadenza delle concessioni, di averne titolo, passano in proprietà al comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero oppure alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento del cimitero. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare il reimpiego dei materiali e dei manufatti di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti o affini entro il secondo grado, purchè i materiali ed i manufatti siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli. Le croci, i cippi le lapidi, i piani d'appoggio ed i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione o l'estumulazione ordinarie, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose, che ne facciano richiesta, per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvista, purchè gli stessi si trovino in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune, sia all'interno che all'esterno del cimitero, secondo quanto previsto dal piano regolatore cimiteriale e da successivi specifici provvedimenti.

CAPO V: Cremazione

Art. 044 CREMATORIO

Il comune non dispone di impianto di cremazione e si avvale, in caso di richiesta in tal senso, del più vicino impianto debitamente autorizzato.

Art. 045 AUTORIZZAZIONE PER LA CREMAZIONE

L'autorizzazione di cui all'articolo 79, 1° comma, del d.P.R. n. 285/90, è rilasciata, a richiesta dei familiari, in presenza delle condizioni ivi indicate.

Art. 046 URNE CINERARIE

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, nonchè la data di nascita e quella della morte. A richiesta degli interessati e previa concessione temporanea, l'urna è collocata in cella-ossario. In caso contrario le ceneri

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

sono collocate nell'ossario comune oppure, ove ne ricorrano le condizioni, in sepoltura privata.

CAPO VI: Polizia del cimitero

Art. 047 ORARIO

L'orario di apertura del cimitero al pubblico è stabilito dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria in base ai criteri stabiliti dalla Giunta Comunale. Il relativo avviso dev'essere esposto presso l'ingresso del cimitero. Deve sempre essere presente e funzionante un congegno, sia elettrico che manuale, per l'apertura del cancello dall'interno.

Art. 048 DISCIPLINA DELL'INGRESSO

Nel cimitero si può entrare esclusivamente a piedi, fatte salve le attività degli addetti e le specifiche autorizzazioni che il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può concedere in presenza di condizioni o circostanze eccezionali. L'ingresso è vietato:

- a) A tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali.
- b) Alle persone munite di cesti o involti se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso.
- c) Alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in altre condizioni che siano in contrasto con il dovuto rispetto del luogo.
- d) Alle persone che vogliono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.
- e) I minori di anni dieci che devono obbligatoriamente essere accompagnati da adulti.

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 049 COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo, quali ad esempio fumare, tenere un comportamento chiassoso, danneggiare tombe o arredi, disturbare in qualsiasi modo lo svolgimento dei cortei e dei riti funebri o il raccoglimento dei visitatori. E' vietata qualsiasi attività commerciale.

Art. 050 RITI FUNEBRI

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Le commemorazioni e le celebrazioni che possono indurre la presenza di un pubblico numeroso devono essere previamente comunicate al Responsabile del servizio di polizia mortuaria perchè disponga le necessarie precauzioni.

Art. 051 EPIGRAFI E ORNAMENTI

Fermo restando quanto previsto nel piano regolatore cimiteriale, sulle tombe e sulle lapidi possono essere iscritte brevi espressioni rituali, da esprimersi in lingua italiana con la possibilità di una citazione in altra lingua.

Art. 052 FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

Gli ornamenti di fiori freschi o di piantine ornamentali, non appena avvizziti, devono essere tolti e collocati negli appositi contenitori a cura di chi li ha impiantati o deposti. Il personale incaricato curerà comunque che il cimitero sia mantenuto in perfette condizioni di decoro, provvedendo sia per i propri compiti d'ufficio che, ove si rendesse necessario, in sostituzione dei concessionari delle tombe che presentano condizioni non

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

adeguate e segnalando l'incuria al Responsabile del servizio di polizia mortuaria per le eventuali azioni di rivalsa.

Art. 053 MATERIALI ORNAMENTALI

Anche per le lapidi, i copritomba, i piani d'appoggio e gli arredi che presentino carenze di manutenzione o aspetto indecoroso, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria dispone, previa diffida ai concessionari, la rimozione o la sistemazione a cura del personale comunale, con immediata rivalsa per il recupero delle spese sostenute. I materiali rimossi vengono eliminati o recuperati con le modalità di cui al precedente articolo 43.

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

TITOLO III: CONCESSIONI

CAPO I: Tipologie e manutenzione delle sepolture

Art. 054 SEPOLTURE PRIVATE

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e manufatti costruiti dal comune. Le aree possono essere concesse in uso a privati o ad enti, oltre che per la sepoltura in fossa individuale nei campi di inumazione privati, anche per l'adeguamento delle sepolture esistenti a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano esclusivamente i loculi e le celle-ossario. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del corrispettivo di cui all'apposito tariffario. Alle sepolture private, sia a sistema di inumazione che di tumulazione, si applicano le disposizioni del presente regolamento e quelle generali stabilite dal d.P.R. n. 285/90. Il diritto d'uso della sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro in capo al comune il diritto della nuda proprietà. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione dell'oggetto della concessione, le relative clausole e condizioni, le generalità del defunto e del concessionario (ad esclusione delle concessioni di aree per la costruzione o l'adeguamento di tombe di famiglia o per collettività), la data della morte e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. Per i loculi, le celle-ossario e le aree per le fosse di inumazione nei campi privati, l'atto concessorio, sottoscritto dal Responsabile Servizio Patrimonio, è preceduto dall'individuazione dell'oggetto della concessione da parte del Responsabile Servizio Contratti, secondo le indicazioni di cui al successivo articolo 56. Non sono

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

consentite prenotazioni di loculi, celle-ossario o aree per fosse private nei campi di inumazione, salvo la concessione straordinaria “in vita” al coniuge o convivente more uxorio o in alternativa al discendente in linea retta. E’ ammessa in ogni momento la retrocessione in favore del comune.

Art. 055 DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del d.P.R. n. 285/90. La rispettiva durata è fissata come segue: Le tombe di famiglia concesse a tempo indeterminato prima dell'entrata in vigore del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, maturano la loro scadenza, e tornano alla piena disponibilità del comune, nei termini stabiliti dal relativo atto ovvero, in carenza degli stessi, dal regolamento vigente al momento della concessione, ferma restando la possibilità di revoca ai sensi dell'articolo 92 del d.P.R. n. 285/90. Le ulteriori concessioni di aree previste dal piano regolatore cimiteriale per il riallineamento delle tombe di famiglia esistenti hanno durata pari a 99 anni e sono rinnovabili, previo pagamento del canone previsto in tariffa, per una durata che consenta di far coincidere la scadenza della concessione integrativa con l'esaurimento di quella principale. Nel caso in cui la concessione originaria si esaurisca prima dei 99 anni previsti per quella integrativa, anche quest'ultima cesserà i propri effetti nella stessa data. Non è prevista la concessione di ulteriori aree per la costruzione di tombe di famiglia o sepolture collettive o privilegiate. Nelle tombe di famiglia, se nell'atto di concessione non è diversamente stabilito, hanno diritto di sepoltura, il titolare della concessione, il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta e i rispettivi coniugi, i fratelli e le sorelle consanguinei. Le tombe di famiglia o per collettività costruite su aree giunte ad esaurimento del diritto d'uso torneranno nella piena disponibilità del comune ed i loculi che le compongono verranno assegnati a privati mediante

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

concessione a tempo determinato, secondo le regole fissate per tali concessioni, ad esclusione dei corrispettivi, i quali verranno determinati dalla Giunta Comunale attraverso specifici provvedimenti da adottarsi nel momento in cui si verificherà la suddetta circostanza. Le modalità di riutilizzo, in senso edilizio, sono definite dal piano regolatore cimiteriale o da specifici provvedimenti amministrativi. Le aree per le fosse di inumazione nei campi privati sono concesse per un periodo di vent'anni. La relativa concessione può essere rinnovata, per una sola volta, per ulteriori dieci anni. Relativamente alle salme inumate negli attuali campi nei vent'anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento senza il rilascio di un atto concessorio, il comune potrà procedere all'esumazione trascorsi 20 anni dalla sepoltura, se alla scadenza non interverrà richiesta di concessione per ulteriori dieci anni da parte degli eredi o dei familiari. Le salme inumate negli attuali campi da oltre vent'anni ma da meno di trent'anni potranno essere esumate se, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, non sarà presentata da parte degli eredi o dei familiari richiesta di concessione fino alla scadenza dei trent'anni dalla sepoltura. Gli eredi e i familiari saranno informati della possibilità di richiedere la concessione tramite avviso da pubblicare all'albo comunale e al cimitero. Le salme inumate da oltre trent'anni potranno essere esumate, senza possibilità per gli eredi o familiari di richiedere la concessione dell'area per un ulteriore periodo. Le esumazioni saranno eseguite nei tempi e nei modi previsti dal regolamento. I loculi individuali sono concessi per un periodo di trent'anni. La relativa concessione può essere rinnovata, per una sola volta, per ulteriori dieci anni. Nel caso in cui alla scadenza del primo rinnovo non siano trascorsi almeno 30 anni dalla morte, è possibile richiedere un ulteriore rinnovo decennale. Nei casi di spostamento di salme in un altro loculo del cimitero comunale prima della scadenza di trent'anni a scopo di riavvicinamento ad altri familiari defunti, nelle ipotesi previste dall'art. 39 del presente regolamento, sarà stipulato un

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

nuovo atto di concessione mantenendo la scadenza della concessione originaria. Ai titolari di concessione ancora viventi è consentito, alla scadenza, un rinnovo per altri dieci anni, che saranno decurtati dai trenta possibili nel caso il loculo sia utilizzato e nella misura del tempo di utilizzazione. Le celle-ossario sono concesse per un periodo di vent'anni non prorogabili. I corrispettivi di concessione e di rinnovo sono determinati e aggiornati con provvedimento della Giunta Comunale. Le concessioni di cui sopra non possono essere rinnovate o prorogate oltre i termini sopra indicati. Alla scadenza delle stesse il comune rientra nella piena disponibilità delle aree e dei manufatti.

Art. 056 MODALITÀ DI CONCESSIONE

La successione delle concessioni relative alle aree per inumazione, ai loculi ed alle celle-ossario, è determinata con il criterio della stretta continuità tra una sepoltura e quella successiva e con l'andamento indicato nel piano regolatore cimiteriale. La concessione può essere assegnata soltanto in presenza della salma per i loculi e le aree nei campi di inumazione privati, dei resti mortali mineralizzati o delle ceneri per le celle-ossario, a richiesta dei parenti o di altri aventi titolo. Di norma il titolare della concessione è il coniuge superstite o il parente più prossimo del defunto. La concessione stessa non può essere trasferita a terzi ma soltanto retrocessa al comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 057 USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

delle aree attigue, che il comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Art. 058 MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE

La manutenzione delle tombe costruite dai privati (famiglie e collettività) spetta integralmente a loro stessi. Tale manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse di prescrivere in quanto ritenuta indispensabile ed opportuna sia per motivi di decoro che di sicurezza o igiene. La manutenzione delle sepolture private costruite dal comune e concesse in uso compete al comune stesso, sia per gli interventi ordinari che straordinari, ad esclusione dell'ordinaria pulizia e di quelli relativi alle parti decorative e di arredo realizzate o installate dai concessionari, che spettano agli stessi.

Art. 059 COSTRUZIONE DI MANUFATTI PRIVATI

Le concessioni in uso delle aree di cui al precedente articolo 55, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dall'articolo 65 ed alla esecuzione delle relative opere nel termine indicato nel titolo che lo autorizza ad iniziare i lavori, pena la decadenza in caso di ulteriore inerzia a seguito di esplicita diffida adottata dal Responsabile del servizio tecnico edilizia privata e notificata a termini di legge.

Art. 060 REVOCA

Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà del comune rientrare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione, adeguamento o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico che coinvolga il cimitero. Verificandosi questi casi la concessione in atto viene revocata dal Responsabile del Servizio Contratti, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso a titolo gratuito agli aventi diritto, ove possibile, l'uso di equivalente sepoltura per il residuo tempo spettante secondo l'originaria concessione, ovvero per 99 anni nel caso di perpetuità del titolo revocato, rimanendo a carico del comune stesso le spese per la traslazione delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova. Il provvedimento dovrà essere notificato al concessionario con almeno un mese di anticipo rispetto alla data prevista per le operazioni di sgombero. In caso di irreperibilità del medesimo o di altri aventi titolo il provvedimento stesso dovrà essere affisso all'albo comunale e presso il cimitero per almeno sessanta giorni, con scadenza della pubblicazione anteriore di un mese alla data delle operazioni di traslazione delle salme. Fermi i predetti adempimenti, la traslazione avrà luogo, nel giorno indicato, anche in assenza dei concessionari.

Art. 061 DECADENZA

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a)** Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dalla salma, dalle ceneri o dai resti per i quali era stata richiesta, entro sessanta giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione.
- b)** Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione.
- c)** Nel caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, di cui al precedente articolo 56.
- d)** Quando non si provveda alla costruzione delle opere nei termini fissati dal precedente articolo 59.

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- e) Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dal precedente articolo 58.
- f) Quando vi sia grave inadempienza degli obblighi stabiliti nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione, nei casi di cui alle lettere e) ed f), è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. Nei casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e presso il cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi. La decadenza è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio Contratti, sentita la giunta comunale in ordine alla gravità dei fatti rilevati rispetto alle suesposte condizioni di decadenza.

Art. 062 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DECADENZA

Pronunciata la decadenza della concessione il Responsabile del servizio di polizia mortuaria dispone, ove necessario, la traslazione delle salme, resti mortali, ceneri, rispettivamente nel campo comune di inumazione o nell'ossario comune, previo parere del Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'ASL. A seguito della rimozione dei resti il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può disporre la demolizione o il restauro o la modifica dei manufatti a seconda delle necessità.

Art. 063 ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Le concessioni si estinguono o per impossibilità di ulteriore rinnovo o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ai sensi del precedente articolo 57, senza che entro la data di scadenza, ovvero entro il termine indicato negli avvisi di cui ai precedenti articoli 37 e 39, sia stata presentata domanda di rinnovo, ove ammessa. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per tombe di famiglia e

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti e ceneri, gli stessi vengono collocati dal comune nel campo di inumazione o nell'ossario comune secondo necessità, previo congruo preavviso ai concessionari se reperibili.

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

TITOLO IV: LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I: Imprese e lavori privati

Art. 064 ACCESSO AL CIMITERO

Per l'esecuzione dei lavori relativi a nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, che non siano riservati al comune, gli interessati possono avvalersi di imprenditori e maestranze a loro libera scelta. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra i soggetti incaricati debbono munirsi di specifica autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio tecnico edilizia privata, il quale avrà cura di verificare che i medesimi siano abilitati all'esecuzione dei lavori e che siano coperti da idonea garanzia assicurativa per i danni che potessero verificarsi a carico di cose o persone.

Art. 065 COSTRUZIONE E MODIFICA DI SEPOLTURE

I progetti di costruzione e di modifica delle sepolture private sono autorizzati dal Responsabile del Servizio tecnico edilizia privata, sentito il parere consultivo della Commissione Edilizia e quello vincolante del Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'ASL, fatti salvi gli eventuali nulla osta, pareri o autorizzazioni di altri organi competenti in funzione di specifici vincoli, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del d.P.R. n. 285/90 ed al presente regolamento. Nell'atto di approvazione del progetto viene determinato il numero delle salme che possono essere collocate nel sepolcro. Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

limiti dell'area concessa e non deve creare pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Art. 066 RESPONSABILITÀ CONNESSE AI LAVORI

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo 65 e di eventuali danni arrecati al comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti delle maestranze o degli imprenditori ai quali i lavori stessi sono stati affidati.

Art. 067 RECINZIONE AREA DI LAVORO, MATERIALI DI SCAVO

Nella costruzione, riparazione e modifica delle sepolture private, l'esecutore deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato, allo scopo di evitare danni a persone o cose, con particolare attenzione alla sicurezza dei visitatori. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate con perfetta ripulitura e ripristino del terreno occupato e delle opere eventualmente danneggiate, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 66.

Art. 068 INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

.L'accesso ed il movimento dei mezzi necessari alle operazioni di cui agli articoli precedenti sono consentiti previa autorizzazione del Responsabile del Servizio tecnico edilizia privata. I lavori di taglio e sgrossatura dei materiali lapidei devono essere eseguiti all'esterno del cimitero. Le adiacenze dell'area di lavoro recintata devono presentarsi in ogni momento perfettamente pulite e ordinate. In caso di inadempienza, salva la revoca delle autorizzazioni, il comune può disporre

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

l'intervento diretto del proprio personale a spese del concessionario.

Art. 069 ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro da osservarsi all'interno del cimitero da parte delle maestranze di cui sopra è stabilito dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, sentito l'ufficio tecnico comunale, salvi i soli interventi che non possono essere effettuati in orari diversi. Tali interventi devono essere esplicitamente autorizzati dal Responsabile del Servizio tecnico edilizia privata. Qualsiasi lavoro in corso presso il cimitero nel periodo tradizionalmente destinato alla commemorazione dei defunti dev'essere sospeso in tale ricorrenza, secondo quanto disposto da specifico provvedimento del Responsabile del Servizio tecnico edilizia privata.

Art. 070 VIGILANZA SUI LAVORI

Il Responsabile del servizio tecnico edilizia privata vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme al progetto approvato ed alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzativi. Egli può impartire le disposizioni che si rendono necessarie per ricondurre le opere a piena conformità e deve segnalare al Responsabile del servizio di polizia mortuaria gli elementi che comportano l'adozione di provvedimenti di sua competenza. Accerta inoltre, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere e propone all'ufficio di ragioneria, se necessario, la restituzione o lo svincolo di eventuali cauzioni depositate a garanzia di tale condizione.

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 071 OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Fermo restando quanto previsto dalle norme generali vigenti, dal regolamento organico e dal contratto collettivo in materia di rapporto di lavoro, il personale addetto ai servizi cimiteriali è tenuto all'osservanza del presente regolamento ed al controllo di tale osservanza anche da parte di chiunque abbia accesso al cimitero. In particolare è tenuto:

- A mantenere un comportamento cortese e dignitoso nei confronti del pubblico.
- A fornire ai visitatori tutte le indicazioni richieste per quanto di sua competenza.
- A collaborare con gli altri organi comunali , con la ASL e con l'Autorità Giudiziaria allo scopo di agevolare il più possibile lo svolgimento delle rispettive attività all'interno del cimitero.

In particolare non gli è consentito:

- Eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati.
- Ricevere compensi o liberalità, sotto qualsiasi forma e da parte di chiunque, per servizi connessi al cimitero.
- Trattenere per sè o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la contravvenzione agli obblighi o divieti anzidetti, ed agli altri contenuti nel presente regolamento, costituisce violazione disciplinare. Il personale addetto al cimitero è sottoposto alle vaccinazioni prescritte dal Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'ASL ed ai relativi richiami.

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

CAPO II: Imprese di pompe funebri

Art. 072 FUNZIONI E LICENZA

Le imprese di pompe funebri possono, a richiesta degli interessati:

- Svolgere le incombenze non riservate al comune, ma spettanti alla famiglia del defunto, sia presso gli uffici comunali che presso le parrocchie ed enti di culto o altri servizi competenti.
- Fornire feretri e relativi accessori.
- Occuparsi della salma.
- Effettuare il trasporto della salma in o da altri comuni.

Le imprese stesse, fermo restando il possesso della licenza di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa per il carro funebre rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 073 DIVIETI

Alle imprese di pompe funebri è fatto divieto:

- Di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza.
- Di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

TITOLO V: DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I: Disposizioni varie

Art. 074 SEPOLTURA GRATUITA DI CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

All'interno del cimitero può essere riservata una sepoltura destinata ad ospitare le salme, le ceneri o i resti di cittadini che si siano particolarmente distinti per i servizi resi alla comunità. Tale sepoltura, non prevista nel piano regolatore cimiteriale allegato al presente regolamento, potrà essere individuata in successive modifiche al medesimo. L'assegnazione gratuita di ogni loculo o cella-ossario della suddetta sepoltura è deliberata dal Consiglio Comunale.

Art. 075 SCHEMARIO E MAPPA

Presso gli uffici comunali è tenuto il registro-schedario di cui al precedente articolo 5. Esso è collegato alla mappa del cimitero e delle concessioni cimiteriali. Entrambi vengono tenuti costantemente aggiornati, a cura del Responsabile del Servizio Contratti, in funzione delle variazioni che intervengono nelle concessioni e nel cimitero. La mappa e lo schedario costituiscono, fino a prova contraria, documenti probatori della situazione delle concessioni e delle loro variazioni. Ad ogni posizione in mappa corrisponde il numero indicato sul loculo, sulla cella-ossario o sulla lapide della fossa di inumazione privata. Nello schedario devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni:

- Generalità del defunto.
- Data del decesso.

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Data della tumulazione o della inumazione.
- Data della tumulazione o della inumazione seguite a trasferimenti dei resti mortali per qualsiasi evento, con sommaria descrizione dell'evento stesso.
- Data, numero e natura della concessione e relativa scadenza.
- Data e numero dei provvedimenti di rinnovo o di proroga della concessione e relativa scadenza.
- Generalità del concessionario o dei concessionari.
- Variazioni di titolarità della concessione.

Art. 076 SCADENZARIO

Il Responsabile del Servizio Contratti redige e aggiorna costantemente lo scadenziario delle concessioni cimiteriali, allo scopo di poter disporre, alle scadenze previste, tutti gli adempimenti e le operazioni previste dal presente regolamento.

Art. 077 REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

Il personale addetto è tenuto a redigere il registro delle operazioni cimiteriali e ad aggiornarlo, entro la giornata, ogni volta che vengono eseguite operazioni cimiteriali con obbligo di registrazione, secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del d.P.R. n. 285/90, dandone tempestiva notizia al Responsabile del Servizio Contratti per l'aggiornamento della mappa e dello schedario.

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

CAPO II: Disposizioni transitorie e finali

Art. 078 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano, con le specifiche deroghe esplicitamente indicate, anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Il vigente regolamento di polizia mortuaria cessa di avere applicazione a partire dall'entrata in vigore del presente.

Art. 079 RESPONSABILITÀ VERSO I COINTERESSATI

Chiunque proponga istanza volta ad ottenere i servizi e le concessioni di cui al presente regolamento, agisce in nome e per conto e con il presunto consenso di tutti gli interessati. In caso di contestazioni il comune è sollevato da qualsiasi responsabilità e si ritiene e mantiene estraneo alle azioni che ne possono conseguire. Eventuali provvedimenti verranno adottati nello stretto ambito della propria competenza mantenendo lo stato di fatto, ove possibile, fino a raggiunte e formalizzate intese tra le parti o fino a sentenza del giudice di ultima istanza passata in giudicato.

Art. 080 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria svolge i compiti che gli sono affidati dal presente regolamento, adotta gli atti e dispone gli interventi per i quali è competente ai sensi dello statuto comunale e dei regolamenti adottati in attuazione del medesimo.

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 081 TOMBE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITÀ. MUTAMENTO RAPPORTO CONCESSORIO

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del Regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo all'atto di riconoscimento da parte del Responsabile del Servizio Contratti. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto ed alla contestuale trasformazione della concessione perpetua in altra a tempo determinato. Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi comprese le controprestazioni che il comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui sopra.

Art. 082 RIMESSE DI CARRI FUNEBRI ESISTENTI

Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico-sanitari previsti dall'articolo 21 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e che gli interessati richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 083 NORME GENERALI

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento trovano piena applicazione le norme generali relative alla polizia mortuaria, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 084 TARIFFARIO

Il tariffario individua tutte le concessioni ed i servizi cimiteriali per i quali è previsto il pagamento di un corrispettivo al comune ai sensi delle norme vigenti in questa materia, con la sola esclusione di quelli che il regolamento rinvia a separati provvedimenti. I rispettivi importi sono determinati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni e tenendo conto dei seguenti criteri: - Il corrispettivo per le concessioni temporanee di aree o manufatti dev'essere correlato agli importi attualmente applicati, al costo delle opere costruite dal comune ed alle previsioni di costo delle relative manutenzioni. - Il pagamento del corrispettivo deve sempre avvenire, ove non sia imposto per legge un canone annuo, in unica soluzione anticipata. - La sua determinazione deve tenere conto del valore di capitalizzazione dei costi annui prevedibili e degli ipotetici canoni annuali, nel rispetto delle norme vigenti in materia di finanza locale.

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

TITOLO VI: PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

CAPO I: PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 085. PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Il Piano Regolatore Cimiteriale è uno strumento tecnico-sanitario reso obbligatorio e rispondente ai requisiti indicati dal dal Decreto del Presidente della Repubblica n°285 del 10 settembre 1990, con la funzione di regolamentare e programmare lo sviluppo futuro del cimitero.

A tale scopo nel seguente elaborato si tiene conto:

- 1)** dell'andamento medio della mortalità nell'area di competenza territoriale del cimitero in questione, sulla base dei dati dell'ultimo decennio forniti dall'Ufficio di Stato Civile, allo scopo di formulare previsioni future;
- 2)** della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo la dotazione attuale dei posti-salma per sepoltura, a sistema di inumazione e di tumulazione;
- 3)** della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratiche funebri;
- 4)** delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere disponibili, nei cimiteri esistenti, grazie ad una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti esistenti.
- 5)** dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni e cremazioni, ed in adeguamento alla vigente normativa.
- 6)** delle zone soggette a tutela monumentale, qualora ci siano, nonché dei monumenti funerari di particolare pregio per i quali prevedere norme per la conservazione ed il restauro
- 7)** si forniranno inoltre indicazioni tecniche relative alla manutenzione dell'esistente, alla progettazione di nuove strutture, seguendo la normativa vigente.

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

8) trattandosi di spazio pubblico, il cimitero deve rispettare le disposizioni relative all'accessibilità ed all'eliminazione delle barriere architettoniche, individuando percorsi e servizi adeguati ai portatori di handicap.

Il Piano inoltre dà indicazioni su:

9) regole basilari cui dovranno attenersi i progettisti futuri, nelle nuove concessioni per la costruzione di sepolture, relativamente agli allineamenti, le altezze, i materiali, etc;

10) eventuali opere di manutenzione da effettuarsi, sia per quanto riguarda le tombe private, che per le aree pubbliche;

11) Il perimetro del cimitero deve essere chiuso da una recinzione avente altezza non inferiore a 2,00 metri dal piano esterno di campagna.

Gli elaborati di cui è costituito il Piano, sono i seguenti:

- g)** Allegato A: Relazione tecnica
- h)** Allegato B: Rapporto geologico-geotecnico
- i)** Elaborati grafici:
 - Tavola 01.00: Inquadramento generale
 - Tavola 02.01: Stato di fatto cimitero
 - Tavola 02.02: Documentazione fotografica
 - Tavola 03.01: Zonizzazione cimitero
 - Tavola 03.02: Dimensionamento zona d'espansione

Per quanto non espressamente previsto dal presente Piano Regolatore Cimiteriale, valgono le disposizioni di cui al D.P.R. 10.09.1990 n. 285, ed alle Circolari Min. San. 24.06.1993 n. 24 e 31.07.1998 n. 10.

Le planimetrie devono essere aggiornate ogni dieci anni ed ogni qual volta siano apportate modifiche ed ampliamenti al cimitero esistente.

Il Piano Regolatore cimiteriale tiene conto della necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni.

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 086. LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE DEL CIMITERO

Il cimitero di Piscinas è localizzato a Ovest del territorio comunale in area appena esterna al centro abitato con ingresso porticato collocato sull'asse Nord-Sud. È in prossimità della linea di confine con il comune di Giba e soprattutto condivide il muro di recinzione ad Ovest del cimitero della sopraccitata località.

L'edificio principale è orientato ad Sud ed in esso si trovano la Camera di osservazione ed il Locale tecnico. Il vecchio nucleo cimiteriale ha subito due fasi di ampliamento nel corso degli anni. La prima fase ha visto uno sviluppo del cimitero a Nord, mentre la seconda ha ampliato il perimetro cimiteriale ad est. In quest'ultima area sono stati ricavati i servizi pubblici.

Art. 087. IL TERRENO

Il terreno del cimitero deve essere sciolto fino alla profondità di 2,50 metri o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Tali condizioni possono anche essere realizzate col riporto di materiali idonei. In caso di falda sottostante, questa deve trovarsi alla profondità tale per cui il più alto livello della zona di assorbimento capillare, disti almeno 0,50 metri dal fondo della fossa per inumazione.

Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio.

Per quanto riguarda il terreno destinato a campo comune di inumazione, il drenaggio non deve provocare una eccessiva privazione dell'umidità dello stesso, tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Per il soddisfacimento di suddetti requisiti si rimanda al Rapporto geologico-geotecnico parte integrante di questo Piano Regolatore Cimiteriale.

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 088. I PERCORSI

Gli ingressi sono sottoposti ad apertura secondo orari prestabiliti. È facoltativa, ma consigliata, l'adozione di sistemi d'automazione per apertura e chiusura preventivamente segnalata da un avviso acustico, oltre che da cartelli ben visibili, riportanti gli orari di visita.

Negli spazi di pertinenza del cimitero ed all'interno dello stesso, deve essere previsto almeno un percorso preferibilmente in piano con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedito capacità motorie, e che assicuri loro l'utilizzazione dei servizi previsti.

I percorsi devono presentare un andamento quanto più possibile semplice e regolare in relazione alle principali direttrici di accesso ed essere privi di strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura che riducano la larghezza utile di passaggio o che possano causare infortuni. La loro larghezza, comunque, non inferiore a 90 cm, deve essere tale da garantire: la mobilità e le aree di manovra devono essere previste in punti non eccessivamente distanti tra loro, nonché l'inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote. Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, è necessario realizzare un ciglio con materiale atto a garantire l'immediata percezione visiva, nonché acustica se percorso con bastone.

I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro; quelli ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.

Cimitero comunale

L'ingresso del cimitero è complanare al percorso principale ed è pavimentato. L'accesso ad ogni area cimiteriale è consentito alle persone con ridotte capacità motorie da rampe pavimentate. L'area est è accessibile anche dall'ingresso secondario.

Art. 089. I PARCHEGGI

Le aree destinate a parcheggio devono essere previste nelle immediate vicinanze del cimitero in modo da garantire la sosta

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

anche nelle occasioni particolari (funerali, festività dei Santi, etc.). In osservanza alle disposizioni di legge in merito ai disabili, devono essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50, o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3.20, riservati ai veicoli al loro servizio. Questi devono essere visibilmente segnalati e disposti in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso al cimitero.

Cimitero comunale

L'area a parcheggio esistente, posta davanti agli ingressi, si ritiene più che sufficiente a garantire la richiesta di posti auto. L'area di sosta per disabili dovrà essere segnalata nelle immediate vicinanze dell'ingresso.

Art. 090. SERVIZI IGIENICI

Il cimitero deve essere dotato di servizi igienici per il personale addetto e per il pubblico; i servizi per il pubblico devono avere le caratteristiche di accessibilità per i disabili. Se non ancora esistenti, dovranno essere posizionati in posizione appartata, anche se ben segnalata e facilmente accessibile. Non dovranno essere utilizzati, per quanto possibile, per l'approvvigionamento di acqua destinata alla manutenzione delle aree verdi e delle tombe private, in quanto a tale scopo sono previste apposite fontanelle. (ved. Paragrafo seguente)

Cimitero comunale

I servizi per il pubblico si trovano nella recente area ad est, in posizione facilmente individuabile. Sono adatti a ricevere le persone con ridotte capacità motorie.

Art. 091. FONTANELLE

Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile, mediante fontanelle dislocate in diversi luoghi, a disposizione del pubblico e del personale addetto alla manutenzione delle aree verdi. Poiché i visitatori, per portare l'acqua a destinazione, hanno bisogno di recipienti, che in genere vengono poi

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

abbandonati nelle vicinanze delle fontane, è auspicabile prevedere appositi contenitori, di forma, colore e dimensione decorosi, nei pressi delle stesse, o in luogo segnalato all'ingresso. Sarebbe consigliabile l'adozione di annaffiatoi di media dimensione, dello stesso colore e della stessa forma, marchiati (in modo da renderli meno desiderabili), e messi a servizio del visitatore, dal comune stesso.

Cimitero comunale

Il cimitero risulta servito da almeno una fontanella in ogni reparto, per cui il servizio è sufficientemente garantito.

Art. 092. LA SEGNALETICA

Devono essere installati in posizioni tali da essere agevolmente visibili, cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi e dei servizi, e che forniscano adeguata informazione sull'esistenza degli accorgimenti previsti per l'accessibilità di persone con impedite o ridotte capacità motorie. In tal caso i cartelli indicatori devono riportare anche il simbolo internazionale di accessibilità di cui all'art. 2 del DPR 24 luglio 1996 n.503. Nei pressi dell'ingresso principale potrà essere collocata apposita piantina indicante tutte le informazioni utili al visitatore, i percorsi per disabili, i servizi, i vari settori, etc. In generale, ogni situazione di pericolo deve essere resa immediatamente avvertibile anche da parte dei disabili.

Art. 093. CAMERA MORTUARIA

Tale struttura serve per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento; funziona altresì da deposito di osservazione (in tal caso durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza, anche al fine del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita). Deve essere provvoluta di arredi per la deposizione dei feretri. Deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente. Le pareti interne, fino all'altezza di due metri, devono essere

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

rivestite di materiale impermeabile e lavabile. Il pavimento, costituito anch'esso di materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, delle quali deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento. Nell'impossibilità oggettiva di dotare il cimitero di tale struttura, deve esserne verificata l'esistenza all'interno del comune, almeno in una casa di riposo, o in un ospedale, previa la disponibilità degli stessi a renderla disponibile in caso di necessità. Nel cimitero comunale il deposito di osservazione è situato a lato dell'edificio principale e deve essere reso conforme alle norme igienico-sanitarie.

Art. 094. OSSARI – NICCHIE CINERARIE

Ossario e Cinerario Comune

L'ossario comune consiste in un manufatto destinato a raccogliere indistintamente le ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni. Tale struttura entra in funzione quando le salme hanno completamente esaurito il processo di mineralizzazione, e non venga fatta richiesta da parte dei familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Nel cimitero comunale ne è prevista la collocazione nell'area di recente formazione nell'attuale zona verde fra l'ingresso secondario e i servizi igienici.

Cellette ossario

Qualora venga fatta richiesta da parte dei parenti, le ossa rimanenti possono essere raccolte in cassette per la successiva deposizione in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. Le dimensioni dei vani per la tumulazione in ossarietto individuale non devono essere inferiore alle seguenti: lunghezza 0,75 m, larghezza 0,30 m, altezza 0,30 m. Per la tumulazione di resti basta la collocazione di piastra in marmo od in altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici. Il Piano Regolatore Cimiteriale ne prevede la creazione nella zona adiacente al muro di recinzione dell'ingresso secondario.

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Cinerario

In ogni comune almeno un cimitero deve avere anche una struttura preposta ad ospitare le ceneri provenienti da sepolture eseguite per cremazione delle salme.

Anche per quanto riguarda la tumulazione delle ceneri basta la collocazione di piastra in marmo od in altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

Art. 095. INUMAZIONI

I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. Le sepolture per inumazione sono comuni (durano 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente ogni volta che non sia richiesta una sepoltura privata). La superficie dei lotti di terreno destinati a campo di inumazione deve essere calcolata sulla base dei dati statistici delle inumazioni effettuate nell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente. Nella determinazione della superficie dei lotti destinati ad inumazione occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni. Si deve tenere conto anche di eventi straordinari che potrebbero richiedere un gran numero di inumazioni. Ogni fossa deve essere contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo; sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome, della data di nascita e di morte del defunto. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai 2/3 della superficie della fossa e/o

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

di una lapide di altezza non superiore a 150 cm. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti... secondo le forme, i materiali, le misure e i colori autorizzati dal responsabile dell'Ufficio Tecnico; costui dovrà pure approvare le epigrafi contenute nelle lapidi. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida alla famiglia del concessionario. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere una profondità compresa fra 1,50 metri e 2 metri; nella parte più profonda devono avere lunghezza minima di 2,20 metri e larghezza min. di 0,80 metri e devono distare l'una dall'altra di almeno 0,30 metri per ogni lato. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato ad accogliere le salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle che separano le fosse di almeno 0,50 metri e devono essere provvisti di sistemi fognari destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a 2 metri; nella parte più profonda devono avere lunghezza di 1,50 metri e larghezza di 0,50 metri e devono distare l'una dall'altra di almeno 0,50 metri per ogni lato. Ogni cadavere destinato ad inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre.

– Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta con l'indicazione del nome, cognome, date di nascita e morte del defunto.

– È fatto divieto al Servizio Cimiteriale di effettuare operazioni di apertura delle casse in legno per tagliare la cassa metallica, in caso di inumazione di cadaveri inseriti in doppia cassa. È invece obbligatorio aprire la cassa per rimuovere o tagliare il metallo nel caso in cui la inumazione consegue ad una estumulazione ;

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

– È fatto obbligo agli operatori del settore provvedere all'uso di casse metalliche che contengono quelle di legno, oppure di cassa interna in materiale biodegradabili (barriera) di cui al D.M. 01/02/1997 e al D.M. 09/07/2002, ogni volta che il feretro debba essere inumato nel cimitero di questo Comune e per il trasporto sia stato obbligo la doppia cassa, precisando che in caso di inadempienza il feretro non sarà accettato.

Art. 096. TUMULAZIONE

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie, in opere murarie (loculi o tombe) costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare i cadaveri per un periodo di tempo determinato o in perpetuo. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in un tumulo o loculo separati. I loculi possono essere a più piani sovrapposti. Ogni loculo deve avere uno spazio libero per il diretto accesso al feretro, in modo da consentirne la collocazione o laterale, o frontale, per scorrimento. Le dimensioni interne devono essere adeguate alla collocazione del feretro e pertanto non devono essere inferiori alle seguenti misure: **lunghezza 2,25 metri, larghezza 0,80 metri, altezza 0,70 metri**; a detto ingombro va aggiunto lo spessore corrispondente alla parete di chiusura, a seconda che la tumulazione sia laterale o frontale. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera, sia che venga costruita con elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie. Le solette devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg/mq, indipendentemente se la struttura sia da realizzarsi o no in opera, o con elementi prefabbricati. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà. La chiusura del tumulo deve essere realizzata in muratura di mattoni pieni ad una testa o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità; di spessori atti ad assicurare la

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica. Le salme destinate a tumulazione devono essere chiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta con l'indicazione del nome, cognome, date di nascita e morte del defunto. Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo, bensì l'usuale collocazione di piastra di marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

Art. 097. SEPOLTURE PRIVATE

Il Comune può concedere a privati l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività. Alle sepolture private, siano esse tumulazioni, inumazioni, estumulazioni o esumazioni, vengono applicate le disposizioni generali stabilite dal Regolamento di Polizia mortuaria. L'andamento della domanda di sepolture private non è facilmente prevedibile. Le concessioni sono a tempo determinato e di durata non superiore ai 99 anni, salvo rinnovo; ma per informazioni più specifiche far riferimento al Regolamento di Polizia Mortuaria. Le concessioni eventualmente eccedenti i 99 anni, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 Ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Con l'atto della concessione, il Comune impone ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di dare inizio ai lavori entro 6 mesi dalla data di concessione (pena la decadenza della concessione stessa) e di terminare la costruzione entro un periodo di tempo pari a 1 anno dalla data d'inizio. Non può essere fatta la concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione (salvo prescrizioni particolari stabilite dal regolamento comunale). In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 098. EDICOLE PRIVATE

Per la costruzione delle edicole private valgono le norme già illustrate nel paragrafo relativo alla tumulazione, la loro dimensione è fissata nel rispetto delle tipologie attualmente presenti nel cimitero.

La costruzione delle sepolture private è soggetta al rilascio del permesso di costruire.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Le sepolture private non debbono avere accesso diretto dall'esterno del cimitero.

Art. 099. ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni. Le esumazioni ordinarie vengono disposte dall'Amministrazione Comunale, all'interno del Regolamento di Polizia Mortuaria. Sarebbe auspicabile effettuare annualmente le esumazioni al fine di rendere disponibili i posti salma richiesti. In mancanza di disposizioni degli aventi titolo, è facoltà del Comune disporre la cremazione nell'impianto di bacino, e la successiva conservazione delle ceneri nel cinerario comune, per gli esiti di fenomeni cadaverici conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa provenienti da esumazione o estumulazione

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 100. VALUTAZIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA ESISTENTE

La valutazione distingue le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazioni.

Cimitero Comunale

tipologia di sepoltura	
Superficie Campo Comune esistente	185 mq
Superficie minima prevista da norm. per posto salma	$2,50 \times 1,10 = 2,75$ mq
Posti teorici nel Campo comune	$185 \text{ mq} : 2,75 = 67$
Posti effettivi nel Campo comune	62
Posti occupati nel Campo comune	0
Posti liberi nel Campo comune	$62 - 0 = 62$
Tombe in elevazione libere	0
Loculi esistenti	359
Loculi liberi/disponibili	35

Art. 101. ANDAMENTO DELLA MORTALITÀ NELL'AREA COMUNALE

(sulla base dei dati dell'ultimo decennio)

Mortalità media annua:	10
Sepulture medie annue:	10
Esumazioni medie annue:	0
Estumulazioni medie annue:	0

Art. 102. DINAMICA DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SEPOLTURA

(sulla base dei dati dell'ultimo decennio)

Inumazioni medie annue:	0
Tumulazioni medie annue nei loculi:	7
Tumulazioni medie annue nelle sepulture:	3

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 103. DOMANDA ESISTENTE E POTENZIALE

Tipologia di sepoltura	Inumazione	Tumulazione in loculi	Sepulture in Tombe in elevazione
Posti totali	62	359	-
Posti occupati	0	324	-
Posti liberi	62	35	0
Sepulture medie (ultimi 10 anni) (1*)	0+50%+50% = 2 arr.	7	3
Estumulazioni e / esumazione media	0	0	0
Sepulture medie dedotte le estumulazioni	3	7	3
Anni di copertura	60/3= 20	35/7= 5.0	0/3= 0.0

NOTE:

(1*) *sepulture medie annue cui applichiamo un aumento del 50% comprendente le esumazioni ed i decessi dovuti ad eventi straordinari; e un ulteriore aumento del 50% in considerazione del fatto che è possibile che in alcuni casi di esumazione si debba procedere ad una reinumazione a causa di una non completa mineralizzazione.*

N.B. La domanda di posti salma in aree comunali deve essere soddisfatta per il periodo richiesto di 20 anni;

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 104. AMPLIAMENTO DEL CIMITERO

Come si può vedere dalla Tabella del paragrafo precedente, la domanda di posti salma con tumulazione in loculi o tombe in elevazione per il prossimo ventennio è insoddisfatta. **Più precisamente si riscontra la carenza di 105 loculi e 60 Tombe in elevazione. L'ampliamento del cimitero prevede la costruzione di 348 nuovi loculi e 73 tombe in elevazione nelle aree verdi libere nella zona est del cimitero.** Il perimetro cimiteriale rimarrà comunque invariato.

Tipologia loculi area est cimitero:

N° massimo di piani per i loculi: 3

Sporgenza massima della copertura: 0,50 m

Tipologia delle tombe in elevazione:

N° massimo di piani sopra il piano di campagna: 2

Tutti gli ampliamenti previsti, nonché le nuove costruzioni o le ristrutturazioni, dovranno fare specifico riferimento al regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285/90) e dal presente Piano Cimiteriale.

Art. 105. REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI

E' facoltà dell'Amministrazione prevedere, nell'area adibita alla creazione di nuove tombe in elevazione, lotti per la sepoltura di persone aventi esigenze etico-culturali diverse, ma nel pieno rispetto dei simboli e della cultura esistente. Sono a carico delle comunità richiedenti le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti.

Art. 106. SEPOLTURE PER EVENTI ECCEZIONALI

A seguito di eventi eccezionali (epidemie, terremoti...) può risultare necessario che siano disponibili una certa quantità di

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

posti-salma liberi. Il campo attualmente disponibile allo scopo è quello indicato in planimetria con la lettera “A” .

Art. 107. TIPOLOGIE, TECNICHE E MATERIALI COSTRUTTIVI

Le nuove costruzioni dovranno attenersi, per quanto possibile, alle tipologie esistenti, per conferire al cimitero un carattere di uniformità.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Gli interventi di manutenzione ordinaria riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti per l'allontanamento delle acque meteoriche.

Essi consistono di norma nelle operazioni di:

- tinteggiatura, pulitura esterna e rifacimento degli intonaci;
- riparazione degli infissi, grondaie, pluviali, recinzioni, manti di copertura e pavimentazioni esterne;
- riparazione e sostituzione di infissi e pavimenti esterni ed interni;

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali. Sono interventi di carattere conservativo, che interessano porzioni limitate della struttura del manufatto e cioè:

- nuova formazione di intonaci e rivestimenti esterni ed interni;
- rifacimento della copertura, senza modificazione di quote d'imposta, della sagoma originaria e con sostituzione parziale di elementi strutturali degradati;

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono rivolti alla conservazione del manufatto edilizio assicurando la sua funzionalità mediante un insieme sistematico di opere nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso. Comprendono il restauro degli aspetti

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

architettonici e/o ripristino delle parti alterate del manufatto edilizio, e cioè:

- restauro e ripristino dei fronti esterni e interni;
- ripristino degli elementi di originaria caratterizzazione dell'organismo edilizio quali modanature, lesene, opere scultoree, tipo di copertura e particolari materiali di finitura;
- è fatto obbligo di conservare la posizione e/o la quota di murature portanti, solai, tetto del quale non saranno ammesse pendenze diverse rispetto a quelle originarie.

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Gli interventi di ristrutturazione sono rivolti alla trasformazione del manufatto edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi, che hanno per oggetto la conservazione dei principali elementi compositivi, tipologici e della tecnica edilizia utilizzata, comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi del manufatto attraverso i seguenti parametri:

- l'altezza dei fronti deve essere allineata ai manufatti circostanti;
- l'allineamento dei fronti dovrà rispettare il filo edilizio dei manufatti adiacenti;

RICOSTRUZIONE

Gli interventi di ricostruzione hanno per obiettivo la riedificazione, previa demolizione, di manufatti la cui situazione di elevato degrado statico, documentata, renda problematico il recupero attraverso il restauro o la ristrutturazione. Nelle operazioni di ricostruzione è fatto obbligo di mantenere:

- la sagoma originaria del manufatto;
- la pendenza delle falde
- l'altezza dei fronti deve essere allineata ai manufatti circostanti;
- l'allineamento dei fronti.

I materiali che potranno essere impiegati per le facciate sono i seguenti:

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- a)** intonaco in malta di calce e cemento per esterni con rivestimento plastico murale, dato a pennello o a cazzuola, con colori tenui e non più di tre tinte per ogni singolo intervento;
- b)** rivestimenti in lastre di pietra, di marmo e di granito, fiammate o lucidate ed a colori tenui
- c)** per opere di finizione e tamponamento: vetro, ferro, alluminio (solo se verniciato) rame e bronzo.
- d)** Calcestruzzo armato a vista; si dovrà curare in modo particolare il getto al fine di ottenere una perfetta esecuzione.
- e)** Non potranno essere impiegati, per le finiture esterne di facciata, più di tre materiali.

N. B. anche per il retro od i fianchi delle costruzioni i materiali utilizzati dovranno concordare con quelli sopra citati.

Art. 108. LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Manutenzione delle sepolture private o di famiglia.

1. La manutenzione delle sepolture private o di famiglia spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.
3. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva non presenti soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, previsto dal tariffario, in ragione del numero di posti in concessione.
4. Da tale manutenzione sono escluse le parti decorative installate dai concessionari, gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari, l'ordinaria pulizia.
5. Qualora il concessionario non provveda al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 109. TERMINI DI COSTRUZIONE DELL'OPERA

Le concessioni in uso di aree per le sepolture private o tombe di famiglia impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza del diritto. Qualora l'area non sia ancora disponibile alla data della concessione, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per giustificati motivi, il Sindaco può concedere una proroga di 6 mesi.

Art. 110. IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Per l'esecuzione di opere, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati devono avvalersi dell'opera di privati imprenditori. Questi ultimi devono munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale (salvo il caso di costruzione della propria tomba di famiglia). L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose e persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vanno fissati annualmente dal Comune. E' vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori o svolgere attività comunque censurabili.

La costruzione delle sepolture private è soggetta al "Permesso di Costruire (artt. 10-21 del D.P.R. 6 giugno 2001 N. 380 e s.m. e i.).

Nell'atto di approvazione del progetto deve essere definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Per progetti relativi ad aree per sepolture a sistema d'inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area e il coefficiente 3,50. La costruzione delle opere, deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

cimitero. Le variazioni di carattere ornamentale, il restauro, il risanamento conservativo e la manutenzione straordinaria, sono soggette al Permesso di Costruire. La ristrutturazione, le varianti rilevanti, anche in corso d'opera, sono soggette al Permesso di costruire. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile d'ufficio, lapidi, ricordi e similari.

Art. 111. RESPONSABILITA' DEI CONCESSIONARI

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati a persone o cose, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.

Art. 112. RECINZIONE DELLE AREE

Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve cingere lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a persone o cose. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori nei percorsi e negli orari prescritti dal Responsabile dell'ufficio. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico; salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute dall'ufficio, è vietato lavorare nei giorni festivi e comunque in occasione della Commemorazione dei Defunti. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Inoltre esso accerta, a

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere e propone all'Ufficio di ragioneria, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

Oltre alle sopra esposte disposizioni, tutte le opere da realizzarsi nei Cimiteri sono disciplinate dal regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285/90) e dal presente Piano Cimiteriale.

Art. 113. SIGNIFICATO STORICO E NOMENCLATURA DELLA SEPOLTURA

Nel cimitero antico (pagano o cristiano) dei primi secoli della nostra era, la tomba è un oggetto destinato ad indicare il luogo esatto della sepoltura e trasmettere alle generazioni successive il ricordo dell'estinto; su di essa un'incisione ben visibile (e sovente il ritratto) indica il nome del defunto, la sua situazione di famiglia, l'età, la sua professione, la data della morte e il legame con il parente incaricato della sepoltura.

Riguardo al tipo di sepoltura si riportano di seguito i tipi fondamentali:

- *La tomba epitaffio* molto antica e frequente sui muri interni ed esterni delle chiese, consiste in una targa delle dimensioni di cm. 20 o 30 x 40 o 50, occupata dalla sola iscrizione in cui erano riposte le ossa dopo la traslazione della prima sepoltura (ossario); targhe queste incise su pietra o rame, ancora oggi di uso comune nelle gallerie degli ossari.
- *La tomba verticale o murale* discendente diretta delle tombe paleocristiane sono collocate all'interno delle chiese e riservate ai defunti venerabili (santi, papi, cardinali...); si tratta inizialmente di un sarcofago senza ritratto con incisa una semplice iscrizione che nel tempo tipologicamente si completerà col riempimento delle tre pareti laterali dello zoccolo a completamento della sovrastante statua (l'antico coperchio del sarcofago) e del bassorilievo o pittura del fondo del loculo. Questo tipo di tomba si svilupperà nei secoli fino all'inizio del 600, acquistando sul muro in parte in larghezza e molto in

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

altezza fino a coprire vaste superfici, coincidenti a volte con la parete di una cappella laterale.

- *La tomba orizzontale* anch'esse collocate all'interno o all'esterno delle chiese, bassa, incastrata raso terra, ipogea, formata da una lastra-lapide in pietra rettangolare, delle dimensioni corrispondenti in genere al corpo umano, che diviene parte integrante della pavimentazione. Questa viene identificata da incisione o bassorilievo, attesta un atteggiamento di umiltà nell'essere calpestabile e di coabitazione con i defunti che hanno smesso di destare paura nel vivente che fruisce quello spazio.
- *Il locus* questo nome si ritrova spesso nelle iscrizioni, ma il diminutivo *loculo* ha prevalso nel linguaggio archeologico ed era impiegato per designare una sepoltura; erano ricavati nelle catacombe formate da gallerie (*criptae*) sottoforma di semplici cavità. I *loci*, di dimensioni sufficienti per ricevere uno, due, anche tre corpi erano disposti simmetricamente nel senso delle gallerie.
- *La cappella* sarà il tipo di sepoltura più utilizzato a partire dalla metà dell'ottocento; pensata come costruzione complessa a sviluppo verticale, dotata inizialmente di locali ipogei capaci di accogliere anche numerosi feretri. In mancanza di spazio, si costruisce generando densi allineamenti di edifici, facendo assumere al cimitero l'aspetto di una città costruita. Successivamente la cappella verrà chiamata anche *edicola* e le sepolture (*loculi*) saranno disposti in file verticali anche fuori terra.
- *I colombari* erano già impiegati in epoca romana e venivano utilizzati da chi non aveva la possibilità economica di innalzare un monumento, si associava quindi in corporazioni, con il versamento di una quota annua a garanzia di un posto (*locus*) per il proprio corpo o le ceneri, in un ambiente decoroso (anche dipinto o stuccato). Si tratta di vere proprietà di un sepolcro comune formate da cappelle funerarie, con una serie di nicchie ad ordini sovrapposti (*colombari*) e un edicola per i sacrifici e le offerte periodiche. Lo sviluppo recente dei colombari ha influito in modo determinante sull'architettura cimiteriale: si sono sviluppati al pari di

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

lottizzazioni residenziali, contrassegnate solo da una discutibile competizione formale volta a riproporre le solite divisioni di classi e censo, presenti nella società dei vivi.

NOMENCLATURA

LOCULI FRONTALI: insieme di loculi costruiti in muratura o prefabbricati destinati alla tumulazione della salma – la proprietà è comunale; vengono posti in concessione a privati (rinnovabili).

TOMBA IN ELEVAZIONE (a terra): loculo alla quota terra, chiuso da lastre sia lateralmente che di copertura.

CELLETTA OSSARIO o NICCHIA CINERARIA: ha le stesse caratteristiche del loculo, ovviamente di ridotte dimensioni, per la tumulazione dei resti in apposite cassetine. Viene posta in concessione a privati (rinnovabili).

CAMPO COMUNE: si intende uno spazio riservato nel quale viene inumata la salma posta in semplice cassa di legno all'interno della fossa scavata secondo l'ordine stabilito dall'Amministrazione Comunale (per fila).

TUMULAZIONE: con questo termine sono individuate tutte le sepolture di salma o resti mortali in Loculi, Tombe/Edicole Funerarie, Cellette Ossario, Nicchie Cinerarie. Per la sepoltura delle salme occorre la doppia cassa in legno e metallo.

INUMAZIONE: con questo termine si intende la sepoltura della salma in "terra" (campo comune) finalizzata a rendere più rapida la decomposizione e quindi la trasformazione delle materie organiche in sali minerali.

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 114. **NORMATIVA**

La presente relazione illustrativa del Piano Regolatore cimiteriale è conforme alla vigente normativa; essa fa pertanto riferimento a:

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 SETTEMBRE 1990, N.285

Approvazione del Regolamento di Polizia mortuaria (G.U. 12-10-1990, n. 239-suppl.)

CIRCOLARE MINISTERO DELLA SANITÀ 24 GIUGNO 1993, N. 24

Regolamento di Polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1990, n. 285: circolare esplicativa (G.U. 8-7-1993, n.158).

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1989, N.236.

Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici.

D.lgs. 112 – 1998

Decentramento funzioni agli Enti Locali. Disposizione in ordine:

- Attribuzione alle ASL delle funzioni amministrative di cui agli artt. 228, 338 e 345 del R.D. 27.7.1034, n. 1265

D.lgs. n. 166 1 agosto 2002

- Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (collegato alla finanziaria 2002) art. 28 comma 1, lettera b – ridefinizione della fascia di rispetto cimiteriale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Piano Regolatore Cimiteriale, valgano le disposizioni di cui al D.P.R 10.09.1990 n. 285, ed alle Circolari Min. San. 24.06.1993 n. 24 e 31.07.1998 n. 10.